

APPALTI: 1. Affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio A.S.O. del dipartimento tecnologie innovative in medicina ed odontoiatria - Requisiti di idoneità professionale - Descrizione delle attività riportate nel certificato camerale. 2. Principio del *favor participationis* - Attività attinenti. 3. Svolgimento di "servizi analoghi" - Interpretazione - *Ratio* - Fattispecie - Servizio assistente studio odontoiatrico - Servizi di segretariato, biblioteconomici, imputazione ed inserimento dati informatici, supporto ed ausilio alla gestione di archivi cartacei e informatici e tutoraggio didattico. 4. Art. 97 D.Lgs. n. 50/16 e art. 95 co. 10, D.Lgs. n. 50/16 - L'esclusione va riferita all'incongruità complessiva del costo del lavoro, quale risultante all'esito delle giustificazioni prodotte nel corso del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. 5. Procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. 6. Violazione dei limiti dimensionali della documentazione di gara - Non sussiste - Ragioni. 7. Presentazione di dichiarazioni riferite a persone (ancorché non identificate) agevolmente identificabili mediante la consultazione di registri pubblici o di banche dati ufficiali - E' possibile - La P.A. è tenuta a verificarne la correttezza, completezza e corrispondenza al vero.

Cons. Stato, Sez. VII, 31 agosto 2023, n. 8101

1. "[...] l'accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla *lex specialis* e con l'oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto di appalti [...]".

2. "[...] Il principio del *favor participationis*, infatti, orienta l'interprete nel senso di escludere dal novero dei partecipanti soltanto coloro i quali non abbiano alcuna specializzazione nel settore di interesse, ossia coloro i quali abbiano svolto attività priva di qualsivoglia attinenza con l'oggetto dell'appalto da affidare e non anche coloro che abbiano svolto attività che, nel complesso considerate, siano o possano essere ritenute attinenti, come nel caso in esame, tanto più allorquando, come nell'occasione, la *lex specialis* non preveda la partecipazione soltanto degli operatori specializzati in attività corrispondenti ad un preciso codice ATECO espressamente indicato [...]".

3. "[...] la *lex specialis*, richiamando il concetto di "servizi analoghi", intende valorizzare attività simili e, quindi, anche non perfettamente coincidenti con quella oggetto dell'appalto da stipulare per quanto pur sempre affini, posto che, qualora l'Amministrazione fosse stata di diverso avviso, sarebbe stata prevista nel bando la peculiare esperienza professionale ritenuta esclusivamente pertinente in tutti i suoi aspetti qualificanti ai fini della partecipazione alla gara.

Ed invero, nell'ipotesi in cui il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento progressivo di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, di servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale [...].

La *ratio* sottesa a questa condizione si sostanzia nell'opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. L'intenzione è, in particolare, quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che posseda precedenti esperienze nel

medesimo ambito [...] e che, quindi, possa ritenersi abbia maturato la capacità di svolgere correttamente l'appalto [...].

Donde, il conseguente tema di indagine da approfondire in ordine alla possibilità di considerare simile al servizio dell'assistente di studio odontoiatrico anche l'attività, dichiarata a pag. 13 del proprio D.G.U.E. dall'aggiudicataria, di servizi di segretariato, biblioteconomici, imputazione ed inserimento dati informatici, supporto ed ausilio alla gestione di archivi cartacei e informatici e tutoraggio didattico.

Secondo quanto previsto nel D.P.C.M. 9 febbraio 2018 l'operatore di interesse sanitario denominato Assistente di Studio Odontoiatrico svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, precisandosi, poi, all'art. 5 che le attività di competenza afferiscono ai seguenti settori: a) tecnico clinico; b) ambientale e strumentale; c) relazionale; d) segretariale e amministrativo.

Appare evidente, dunque, che l'esperienza professionale acquisita dall'aggiudicataria nell'espletamento dei servizi di segretariato e gestione dei dati informatici soddisfa il requisito in esame, rientrando tra le attività di competenza dei compiti dell'Assistente di Studio Odontoiatrico anche quella relazionale e del servizio di segreteria. Inoltre, occorre sottolineare che nell'oggetto sociale dell'aggiudicataria è prevista la possibilità di svolgere attività connesse ed affini a quelle già indicate [...]"

4. “[...] la prescrizione dell'art. 97 del codice di contratti pubblici va letta in combinato disposto con il precedente art. 95 comma 10 che richiama *expressis verbis* l'art. 97 comma 5 lett. d), laddove prevede che "Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)".

Ciò posto, l'esclusione prevista dall'art. 97 comma 5 lett. d) deve invero intendersi riferita all'incongruità complessiva del costo del lavoro, quale risultante all'esito delle giustificazioni prodotte nel corso del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta - rispetto al quale il riferimento ai costi risultanti dalle tabelle ministeriali di cui all'art. 23 comma 6 del codice costituisce utile parametro di riferimento, secondo quanto di seguito specificato - laddove, per contro, il mancato rispetto dei minimi salariali inderogabili previsti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (id est dalla contrattazione collettiva) comporta *ex se* l'esclusione dalla procedura di gara, non essendo in relazione al mancato rispetto di detti minimi salariali ammesse le giustificazioni, come *claris verbis* statuito dall'art. art. 95 comma 6 del Codice secondo cui "Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge..." [...]"

5. “[...] il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto, la

relativa valutazione di congruità ha natura globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo [...]e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta [...]".

6. *"[...] La violazione dei limiti dimensionali della documentazione di gara, infatti, non è sanzionato in modo alcuno, limitandosi l'art. 16 del disciplinare di gara a prevedere un'indicazione dimensionale di massima senza alcuna concreta conseguenza in caso di inosservanza.*

Il che vale tanto per l'ipotetica esclusione dalla gara per il concorrente che non avesse rispettato le 15 facciate in formato A4 indicate, quanto per l'eventuale inutilizzabilità della documentazione eccedente il limite dimensionale prescritto, non essendovi alcuna espressa previsione in tal senso, né potendosi desumere alcuna dal disciplinare di gara.

La predetta regola, infatti, è posta a tutela delle esigenze di celerità e speditezza della procedura, onde agevolare la Stazione appaltante nell'esame della documentazione presentata dai candidati concorrenti, al punto che l'Amministrazione procedente, qualora avesse reputato intollerabile la violazione del limite dimensionale previsto, avrebbe dovuto invitare l'offerente interessato a sintetizzare il contenuto dell'offerta già presentata, senza alternarne la sostanza, al fine di consentirne una più agevole consultazione.

E poiché nella fattispecie a superare il limite dimensionale in questione sarebbe stata non soltanto l'aggiudicataria ma anche l'appellante, l'Amministrazione ha ritenuto di poter egualmente procedere all'esame della documentazione presentata dalle due concorrenti in gara, in ossequio al principio della par condicio, senza alcun ulteriore accorgimento istruttorio [...]".

7. *"[...] è consentita, anche in applicazione dei principi civilistici in punto di determinabilità del contenuto degli atti giuridici mediante rinvii ob relationem di semplice decifrazione, la presentazione di dichiarazioni riferite a persone (ancorché non identificate) agevolmente identificabili mediante la consultazione di registri pubblici o di banche dati ufficiali.*

Pertanto, il profilo formale del motivo non esclude l'elemento sostanziale della questione, vale a dire la veridicità della dichiarazione poiché, quand'anche, come nella circostanza, l'amministratore si assuma la responsabilità di affermare o escludere la sussistenza di talune circostanze concernenti organi della società di rilievo per la procedura, la Pubblica Amministrazione è, comunque, tenuta a verificarne la correttezza, completezza e corrispondenza al vero, con tutte le conseguenze previste in caso di dichiarazione mendace [...]".

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Leonardo Soc. Coop. e dell'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola, udito per la società appellata l'avvocato Fabrizio Dragani e preso atto delle conclusioni rassegnate per iscritto dall'Università appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara bandiva una procedura aperta telematica per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio A.S.O. assistenti di studio odontoiatrico presso il dipartimento di tecnologie innovative in medicina ed odontoiatria DTIM&O per la durata di 3 anni al prezzo base d'asta di € 667.178,98 oltre I.V.A. (C.I.G. 91166706d15).

Alla procedura partecipavano soltanto la Cooperativa Sociale "NASCE UN SORRISO" e la Società Cooperativa a r.l. "LEONARDO" che si aggiudicava l'appalto al prezzo di € 554.169,60 oltre I.V.A. con il punteggio di 99,40 di cui 79,40 per l'offerta tecnica e 20 per l'offerta economica.

La Cooperativa Sociale "NASCE UN SORRISO", invece, riportava il minore punteggio di 75,05 così ripartito: 67,85 per l'offerta tecnica e 7,2 per l'offerta economica.

Quest'ultima impugnava l'aggiudicazione dinanzi al T.A.R. per l'Abruzzo, sede dell'Aquila, che, con ordinanza n. 349 del 15 settembre 2022, dichiarava la controversia rientrante nell'ambito della competenza della sede staccata di Pescara presso la quale la ricorrente provvedeva a riassumere il giudizio.

In seguito, la Commissione di gara comunicava alla Società Cooperativa a r.l. "LEONARDO" l'avvio del soccorso istruttorio disposto per l'acquisizione della dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 resa dal legale rappresentante in ordine: a) al legale rappresentante e presidente del C.d.A. Gabriele Bascelli; b) al componente del consiglio di amministrazione e vicepresidente, Nicolino Campanella; c) al componente del consiglio di amministrazione Paola Salvatorelli; d) al presidente del collegio sindacale e presidente dell'organismo di vigilanza, Antonio Faiulli; e) al sindaco effettivo e membro dell'organismo di vigilanza Carmine di Federico; f) al sindaco effettivo e membro dell'organismo di vigilanza Valerio Ventura; g) al sindaco supplente Giuseppe Di Fabrizio; h) al sindaco supplente Concetta Farchione.

La Commissione, una volta acquisita la dichiarazione, confermava l'ammissione alla gara della Società Cooperativa a r.l. "LEONARDO".

La Cooperativa Sociale "NASCE UN SORRISO", allora, impugnava la predetta decisione con ricorso per motivi aggiunti.

L'Amministrazione intimata e la controinteressata si costituivano opponendosi all'accoglimento dei ricorsi.

Con sentenza n.115/2023 pubblicata il 9 marzo 2023 e da nessuna delle parti in causa notificata, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, rigettava il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, compensando le spese processuali.

Con appello notificato il 17 marzo 2023 all'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara ed alla Società Cooperativa a r.l. LEONARDO e depositato il medesimo giorno, la Cooperativa Sociale NASCE UN SORRISO, impugnava la predetta sentenza, domandandone la riforma per i medesimi motivi già dedotti in primo grado.

Si costituivano l'Università e la controinteressata opponendosi all'accoglimento dell'appello.

Con ordinanza n. 1367/2023 il Collegio accoglieva, ai soli fini di mantenere la *res ad huc integra*, l'istanza cautelare presentata con separato atto dall'appellante in corso di causa.

Le parti, quindi, depositavano delle memorie conclusive.

All'udienza pubblica del 11 luglio 2023, il Consiglio di Stato, dopo avere udito il procuratore della società appellata, tratteneva l'appello in decisione.

DIRITTO

I. – Il primo motivo di appello.

Con il primo motivo di appello si lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con il quale si censurava la decisione dell'Amministrazione per erronea valutazione dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 7.1 del disciplinare di gara e del fatturato specifico richiesto dall'art. 7.2. del medesimo disciplinare.

I.1. – La decisione di primo grado.

L'adito T.A.R. ha ritenuto infondato il motivo poiché: a) dalla visura camerale dell'aggiudicataria risulterebbe l'iscrizione dell'attività di supporto tecnico di laboratori didattici presso strutture sanitarie e di ricerca tra le attività secondarie esercitate nella sede legale e, quindi, non sussisterebbe la dedotta violazione del punto 7.1. del disciplinare di gara, non rilevando la non inclusione dell'attività oggetto di gara tra quelle del Codice Ateco 82.99.9 indicato dalla società e riguardante i servizi informatici, segretariali e biblioteconomici, tenuto conto che, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035; id. 27.09.2021 n.6496), l'unica funzione dei codici Ateco (consistenti in una combinazione alfanumerica) si risolve in una classificazione a fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo, né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, né dell'attività concretamente espletata, che può essere ricostruita soltanto con riferimento all'oggetto sociale, alle licenze possedute ed a quanto effettivamente svolto dal singolo esercizio commerciale; b) l'idoneità professionale, infatti, si distingue dai requisiti di capacità tecnica e professionale poiché non attiene tanto alla competenza ed esperienza concreta dell'operatore economico dimostrata nel settore di riferimento, quanto piuttosto alla titolarità di un requisito abilitativo comprovato dall'iscrizione in

appositi registri e albi professionali che, quindi, non poteva essere provata se non tramite le risultanze del registro della C.C.I.A.A., rilevando soltanto le attività ivi indicate; c) del pari infondato sarebbe il rilievo critico dedotto con il primo motivo di ricorso nella parte in cui si lamenta la carenza del requisito della capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2. del disciplinare di gara, essendo, infatti, ivi previsto lo svolgimento nel triennio 2019/2021 anche di servizi analoghi a quello di gara, tale dovendosi considerare l'attività di segretariato e tutoraggio didattico dichiarato dalla Società Cooperativa a r.l. "LEONARDO" a pag. 13 del D.G.U.E.

I.2. – Il motivo di appello.

La decisione del T.A.R. sarebbe erronea poiché fondata su un'interpretazione talmente estensiva dei requisiti di partecipazione da eludere la concreta funzione dell'iscrizione camerale quale requisito tendente a limitare la platea dei partecipanti soltanto agli operatori effettivamente specializzati nel settore di interesse del contratto pubblico in affidamento.

L'appellante ha dedotto che l'aggiudicataria aveva attivato, con importanza primaria, il Codice ATECO 82.99.99 inerente l'attività di "Altri servizi di supporto alle imprese nca" (cioè non classificate altrove), seguita, con importanza secondaria, dall'attivazione del Codice Ateco 82.11.01 "servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio" concernente l'attività di "fornitura a terzi di un insieme di servizi che interessano la gestione ordinaria di un'impresa o organizzazione, quali servizi di reception, pianificazione finanziaria, servizio di fatturazione e di archiviazione, gestione del personale, servizi di domiciliazione", e, sempre con importanza secondaria, dall'attivazione del Codice Ateco 85.59.9 concernente l'attività di "altri servizi di istruzione nca".

Nella visura camerale dell'aggiudicataria, inoltre, si precisa che l'attività esercitata presso la sede legale riguarda i servizi informatici e l'elaborazione dati, mentre quella esercitata presso la sede secondaria concerne il tutoraggio specializzato, l'assistenza ed il supporto tecnico di laboratori didattici presso strutture sanitarie e di ricerca, servizi di supporto al front-office e di ausilio alle attività amministrative. Parimenti, non vi sarebbe alcun riferimento all'attività sanitaria oggetto di causa nell'oggetto sociale della visura camerale dell'aggiudicataria.

Analoghe considerazioni varrebbero con riguardo all'art. 7.2 del disciplinare di gara nella parte in cui, a titolo di requisito di capacità tecnica e professionale, si richiede un fatturato complessivo non inferiore ad € 300.000,00 per attività di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, non potendo condividersi le conclusioni del T.A.R. con le quali si tende a ritenere assimilabili i servizi di segretariato e tutoraggio didattico dichiarati a pag. 13 del D.G.U.E. dell'aggiudicataria con l'attività di assistenza odontoiatrica descritta nel d.p.c.m. 9 febbraio 2018.

I.3. – Il motivo con il quale si lamenta la violazione dell'art. 7.1. del disciplinare di gara è infondato.

Secondo quanto previsto nella Sezione II del bando di gara, l'oggetto della procedura è costituito dall'affidamento di un contratto di appalto di servizi A.S.O. – Assistenti di Studio Odontoiatrico per la

durata di tre anni presso il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria, come confermato dal CPV 85131000-6 ivi indicato e dedicato proprio ai “*Servizi di gabinetti odontoiatrico*”. Il punto 7.1. del disciplinare di gara richiede, per la partecipazione, il requisito di idoneità dell’iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. “*per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara*” e su siffatto profilo si incentra la prima parte della complessa censura formulata dall’appellante.

Secondo quanto, anzitutto, affermato dal Consiglio di Stato – pur dovendosi escludere rilievo esclusivo alla classificazione ATECO che in realtà assolve ad una mera classificazione ai fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, né dell'attività concretamente espletata – l'attività riportata nella certificazione camerale quale oggetto sociale della società deve essere tendenzialmente congrua con l'oggetto dell'appalto, poiché solo in questo modo, l'iscrizione camerale garantisce l'accesso alla procedura di gara a concorrenti forniti di professionalità congruente con l'oggetto dell'appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2022, n. 6131; V, 1° giugno 2022, n. 4474; V, 4 maggio 2022, n. 3495; III, 13 aprile 2022, n. 2818, V, 18 gennaio 2021, n. 508).

In tal senso è stato, infatti, chiarito che «*Se si riconosce all'iscrizione camerale la funzione di selezione dei concorrenti in fase antecedente alla verifica della loro capacità tecnico - professionale, è gioco forza concludere che nessuna rilevanza abbia, al fine di superare la carenza del predetto requisito, l'eventuale episodica precedente esecuzione delle medesime attività oggetto del contratto di appalto a beneficio di altra, o anche della stessa stazione appaltante. Poiché l'una, l'iscrizione camerale, e l'altra, l'effettiva esecuzione in precedenza di commesse aventi il medesimo oggetto, hanno finalità diverse e si riferiscono a profili diversi della procedura selettiva.*

In quest'ottica, poco importa che nel disciplinare di gara si faccia riferimento all'"equivalenza" per descrivere il rapporto tra il Codice ATECO posseduto e l'oggetto del contratto di appalto in affidamento, poiché, come già fatto dal giudice di primo grado, va esaminato l'oggetto sociale come riportato nell'iscrizione camerale, anche a prescindere dal codice ATECO attivato, ai fini della valutazione dell'idoneità professionale dell'operatore economico» (Consiglio di Stato sez. V, 07/02/2023, n.1307).

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, chiarito che «*nell'impostazione del nuovo codice appalti l'iscrizione camerale è assunta a requisito di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50/2016], anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico (in tal senso Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. di Stato, V, 25 luglio 2019, 5257).*

Pertanto, da tale ratio delle certificazioni camerali, nell'ottica di una lettura del bando che tenga conto della funzione e dell'oggetto dell'affidamento, si è desunta la necessità di una congruenza o corrispondenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di Commercio, e l'oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste: l'oggetto sociale viene così inteso come la "misura" della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. di Stato, V, 7 febbraio 2012, n. 648; IV, 23 settembre 2015, n. 4457). Quando, dunque, il bando richiede il possesso di una determinata qualificazione dell'attività e l'indicazione nel certificato camerale dell'attività stessa, quest'ultima va intesa in senso strumentale e funzionale all'accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato, costituente il requisito di interesse sostanziale della stazione appaltante: pertanto, sebbene eventuali imprecisioni della descrizione dell'attività risultanti dal certificato camerale non possono determinare l'esclusione della concorrente che ha dimostrato l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione richiesti dal bando, nondimeno non può ritenersi irragionevole o illogica la previsione della legge di gara che richieda l'iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto dell'appalto, poiché tale iscrizione è finalizzata a dar atto dell'effettivo ed attuale svolgimento di tale attività, laddove le indicazioni dell'oggetto sociale individuano solamente i settori, potenzialmente illimitati, nei quali la stessa potrebbe astrattamente venire ad operare, esprimendo soltanto ulteriori indirizzi operativi dell'azienda, non rilevanti ove non attivati.

La su indicata corrispondenza contenutistica, sebbene non debba intendersi nel senso di una perfetta e assoluta sovrapposibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti), va accertata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. L'interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l'accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (cfr. Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; III, 10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796).

In definitiva, se è vero che la recente giurisprudenza ha affermato che l'identificazione dell'attività prevalente non può essere basata solo sui codici ATECO (aventi "preminente funzione statistica, in quanto finalizzati ad indicare l'attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese senza

alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria": così Cons. di Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 262) - specie allorquando (come nella fattispecie in esame) la lex specialis non ne abbia prescritto uno specifico come requisito di idoneità professionale ai fini della partecipazione alla gara - è anche vero che l'accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l'oggetto del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto di appalto (cfr. Cons. di Stato, V, 25 settembre 2019, n. 6431; V, 25 luglio 2019, n. 5257)» (Consiglio di Stato, sez. V, 15/11/2019, n.7846).

Nella fattispecie, l'ampio oggetto sociale dell'aggiudicataria comprende anche le attività di segretariato e tutoraggio didattico, come meglio precisato nella relativa visura camerale laddove si chiarisce che l'attività secondaria esercitata è proprio quella di tutoraggio specializzato, assistenza e supporto tecnico di laboratori didattici presso strutture sanitarie e di ricerca.

Siffatta dichiarata attitudine a cooperare alle attività tecniche soddisfa il requisito di cui al punto 7.1. del disciplinare di gara, comprovando lo svolgimento di attività inerenti, da intendersi in ossequio al principio del *favor participationis* nel senso di affini, all'oggetto dell'appalto in affidamento, non potendo pervenirsi, per le ragioni anzidette, ad una differente conclusione sulla base soltanto dei codici ATECO attivati.

Il principio del *favor participationis*, infatti, orienta l'interprete nel senso di escludere dal novero dei partecipanti soltanto coloro i quali non abbiano alcuna specializzazione nel settore di interesse, ossia coloro i quali abbiano svolto attività priva di qualsivoglia attinenza con l'oggetto dell'appalto da affidare e non anche coloro che abbiano svolto attività che, nel complesso considerate, siano o possano essere ritenute attinenti, come nel caso in esame, tanto più allorquando, come nell'occasione, la *lex specialis* non preveda la partecipazione soltanto degli operatori specializzati in attività corrispondenti ad un preciso codice ATECO espressamente indicato.

La prima doglianza, pertanto, è destituita di fondamento.

I.4. – Il motivo con il quale si lamenta la violazione dell'art. 7.2. del disciplinare di gara è infondato.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo all'ulteriore doglianza concernente il primo motivo di ricorso.

Secondo quanto previsto al punto 7.2. del disciplinare di gara si richiede, per la partecipazione, l'avvenuta esecuzione, con buon esito e senza essere incorsi in alcuna risoluzione anticipata, regolarmente e direttamente nel triennio 2019/2021 di "servizi analoghi" a quelli oggetto della gara, per un importo complessivo non inferiore ad € 300.000,00 oltre I.V.A.

L'appellante lamenta la carenza del requisito poiché nel D.G.U.E. l'aggiudicataria avrebbe al riguardo dichiarato di avere svolto, presso l'Università resistente nel triennio 2019-2021 e per un totale di oltre € 400.000,00, servizi di segretariato, biblioteconomici, imputazione ed inserimento dati informatici,

supporto ed ausilio alla gestione di archivi cartacei e informatici e tutoraggio didattico, ossia attività non appartenenti al settore sanitario, ossia al settore di appartenenza del servizio di assistenza odontoiatra secondo quanto desumibile dal d.p.c.m. 9 febbraio 2018 descrittivo di siffatta attività.

Il Consiglio di Stato, anzitutto, osserva che la *lex specialis*, richiamando il concetto di “*servizi analoghi*”, intende valorizzare attività simili e, quindi, anche non perfettamente coincidenti con quella oggetto dell'appalto da stipulare per quanto pur sempre affini, posto che, qualora l'Amministrazione fosse stata di diverso avviso, sarebbe stata prevista nel bando la peculiare esperienza professionale ritenuta esclusivamente pertinente in tutti i suoi aspetti qualificanti ai fini della partecipazione alla gara. Ed invero, nell'ipotesi in cui il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, di servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2021, n. 2048; 2 settembre 2019, n. 6066; 18 dicembre 2017, n. 5944).

La *ratio* sottesa a questa condizione si sostanzia nell'opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. L'intenzione è, in particolare, quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che posseda precedenti esperienze nel medesimo ambito (Consiglio di Stato sez. V, 03/11/2021, n.7341) e che, quindi, possa ritenersi abbia maturato la capacità di svolgere correttamente l'appalto (Consiglio di Stato sez. V, 18/12/2017, n. 5944).

Donde, il conseguente tema di indagine da approfondire in ordine alla possibilità di considerare simile al servizio dell'assistente di studio odontoiatrico anche l'attività, dichiarata a pag. 13 del proprio D.G.U.E. dall'aggiudicataria, di servizi di segretariato, biblioteconomici, imputazione ed inserimento dati informatici, supporto ed ausilio alla gestione di archivi cartacei e informatici e tutoraggio didattico. Secondo quanto previsto nel D.P.C.M. 9 febbraio 2018 l'operatore di interesse sanitario denominato Assistente di Studio Odontoiatrico svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accogliimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, precisandosi, poi, all'art. 5 che le attività di competenza afferiscono ai seguenti settori: a) tecnico clinico; b) ambientale e strumentale; c) relazionale; d) segretariale e amministrativo.

Appare evidente, dunque, che l'esperienza professionale acquisita dall'aggiudicataria nell'espletamento dei servizi di segretariato e gestione dei dati informatici soddisfa il requisito in esame, rientrando tra le attività di competenza dei compiti dell'Assistente di Studio Odontoiatrico anche quella relazionale e del servizio di segreteria. Inoltre, occorre sottolineare che nell'oggetto sociale dell'aggiudicataria è prevista la possibilità di svolgere attività connesse ed affini a quelle già indicate.

E poiché, come precisato, al punto 7.2. del disciplinare di gara si richiama il concetto dell'analogia per la qualificazione delle prestazioni professionali eseguite nel periodo di riferimento, anziché richiedersi la necessaria coincidenza della pregressa attività espletata con quella strettamente oggetto dell'appalto,

la doglianza dell'appellante è destituita di fondamento, non potendosi interpretare i requisiti di partecipazione in senso restrittivo al di fuori dei casi (non ricorrente nella fattispecie) in cui in tal senso si esprima inequivocabilmente la *lex specialis*, a pena di violare il principio generale del *favor participationis*.

Pertanto, il primo motivo di appello è infondato.

II. – Il secondo motivo di appello.

Con il secondo motivo di appello si lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato il corrispondente secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con il quale si contestava la legittimità della decisione dell'Amministrazione per omessa produzione della certificazione di qualità attinente all'oggetto dell'appalto.

II.1. – La decisione di primo grado.

L'adito T.A.R. ha ritenuto infondato il motivo poiché, da un lato, l'aggiudicataria ha allegato la certificazione UNI EN ISO 9001: 2015 per i servizi segretariali e altro richiesta dal punto 7.2 del disciplinare di gara e, dall'altro, lo svolgimento dei servizi di segretariato quale attività principale non implicherebbe l'assenza di qualificazione per l'attività secondaria, tenuto conto che il sistema di certificazione di qualità, identificato a livello europeo con l'acronimo ISO 9001, sarebbe una proprietà caratteristica dell'impresa riferita alla globalità dell'organizzazione aziendale ed attestante la conformità a specifici standard internazionali, donde la dimostrazione del requisito con la mera produzione del certificato UNI EN ISO riferito in generale agli aspetti gestionali nel loro complesso.

II.2. – Il motivo di appello.

La decisione del T.A.R. sarebbe erronea poiché fondata su un'interpretazione talmente estensiva dei requisiti di partecipazione da eludere la concreta funzione dell'iscrizione camerale quale requisito tendente a limitare la platea dei partecipanti soltanto agli operatori effettivamente specializzati nel settore di interesse del contratto pubblico in affidamento.

II.3. – Il motivo con il quale si lamenta la violazione dell'art. 7.2. lett. d) del disciplinare di gara è infondato.

Come precisato l'oggetto della procedura è costituito dall'affidamento di un contratto di appalto di servizi A.S.O. – Assistenti di Studio Odontoiatrico per la durata di tre anni presso il Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria e l'aggiudicataria ha prodotto all'uopo la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per attestare il proprio standard qualitativo ed organizzativo in ordine, tra l'altro, ai servizi di imputazione dati informatici e di gestione archivi cartacei e informatici, servizi di assistenza fiscale, servizi di tutoraggio didattico “*incluse le esercitazioni pratiche di laboratorio*”.

La predetta certificazione comprova la qualità dell'organizzazione aziendale e dei servizi offerti e deve ritenersi attinente all'oggetto dell'appalto in quanto inerente all'essenza delle prestazioni che l'aggiudicataria dovrà garantire nei confronti della Stazione appaltante.

Al riguardo, tuttavia, occorre precisare che la peculiare figura professionale dell'assistente di studio odontoiatrico è contraddistinta dalla preposizione all'espletamento di molteplici attività tra loro particolarmente eterogenee, in quanto implicanti sia conoscenze clinico-sanitarie, sia conoscenze extra sanitarie inerenti alla relazione con i clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, svolgendo attività propriamente amministrative comprendenti anche il trattamento della documentazione clinica ed amministrativo-contabile.

I due ambiti particolarmente differenti, in ossequio al principio del *favor participationis*, sono stati correttamente ritenuti e devono ritenersi egualmente qualificanti ai fini della partecipazione alla procedura, dovendo poi l'Amministrazione aggiudicatrice valutare la peculiare valenza dell'offerta tecnica formulata dai due concorrenti in gara.

Nella fattispecie, infatti, soltanto due operatori hanno partecipato alla gara, l'uno, l'appellante, maggiormente qualificato sul piano clinico-sanitario ma non anche sui servizi extra-sanitari (UNI EN ISO 9001: 2015 – Sistemi di gestione per la qualità, Settori certificati: 38 – Sanità ed altri servizi sociali; 37 – Istruzione), l'altro, l'aggiudicatario, maggiormente qualificato sui servizi extra-sanitari (di imputazione dati informatici e di gestione archivi cartacei e informatici, servizi di assistenza fiscale, servizi di tutoraggio didattico incluse le esercitazioni pratiche di laboratorio).

Dal raffronto delle visure camerali delle due partecipanti si evince, infatti, il differente profilo di specializzazione su ambiti, comunque, pertinenti con l'oggetto dell'appalto. Donde, il condivisibile criterio interpretativo conforme al principio della *par condicio* seguito dalla Stazione appaltante in senso favorevole a consentire la partecipazione alla procedura di entrambi i concorrenti, evitando decisioni discriminatorie in un senso o nell'altro fondate sull'affermazione di preminenza di uno dei due profili di specializzazione.

Pertanto, il bando non accentua il profilo sanitario su quello extra-sanitario, riconducendo l'appalto nell'ambito della tipologia generale dei servizi sociali.

Pertanto, il motivo è infondato.

III. – Il terzo motivo di appello.

Con il terzo motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il coincidente terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non riscontrando la dedotta falsità della dichiarazione con la quale l'aggiudicatario affermava di possedere il fatturato specifico richiesto per la partecipazione alla gara.

III.1. – La decisione di primo grado.

L'adito T.A.R. ha ritenuto, a pag. 11 e 12 della sentenza appellata, che i servizi dichiarati a pag. 13 del proprio D.G.U.E. dall'aggiudicatario, pur non appartenendo al settore sanitario, non giustificerebbero l'esclusione dalla gara della società, poiché occorre tenere in considerazione la nozione di "servizi analoghi" prevista dalla *lex specialis*.

III.2. – Il motivo di appello.

Secondo l'appellante la dichiarazione resa al punto 2a) e 2b) del D.G.U.E. (pag. 12) sarebbe falsa, non essendo quello ivi indicato un fatturato specifico con l'oggetto dell'appalto.

III.3. – Il terzo motivo di appello è infondato.

Il Consiglio di Stato osserva che al punto 2a) del D.G.U.E. occorre indicare il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto ed al punto 2.b) del D.G.U.E. si richiedeva di indicare il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Ma il richiamo al bando deve essere inteso alla *lex specialis* e, quindi, anche al disciplinare di gara nella parte in cui al punto 7.2. indicava il fatturato ottenuto nell'espletamento di “*servizi analoghi*”.

Inoltre, come già precisato al punto II.3., la peculiare eterogeneità caratterizzante l'attività dell'assistente di studio odontoiatrico ha indotto l'Amministrazione a seguire un orientamento conforme ai principi della *par condicio* e del *favor participationis*, al punto da considerare pertinenti attività, comunque, corrispondenti all'essenza delle prestazioni richieste.

Pertanto, la dichiarazione resa dall'aggiudicataria non può ritenersi falsa.

III.4. – Anche la doglianza con la quale si lamenta la violazione dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 è infondata.

Non potendosi, infatti, ritenere falsa la predetta dichiarazione resa dall'aggiudicataria nel D.G.U.E. per le anzidette ragioni, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'invocata applicazione dell'effetto decadenziale previsto dall'art. 75 co. 1 *bis* D.P.R. n. 445/2000, tanto più considerato che le pregresse attività dichiarate nel D.G.U.E. erano state svolte tutte in favore della medesima Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara e, quindi, erano a quest'ultima ben note.

III.5. – Anche la doglianza con la quale, in subordine, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 80 co. 5 lett. c-ter D.Lgs. n. 50/2016 è infondata.

Posto, infatti, che il richiamo alla norma del c.c.p. indicata appare erronea in quanto concernente il caso dell'operatore economico che abbia dimostrato significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto e non quello delle c.d. dichiarazioni fuorvianti, la predetta dichiarazione non può ritenersi idonea a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione se si considera la documentazione (fatture) prodotta dall'aggiudicataria a riprova del requisito in questione nel corso della procedura di gara e che tutte le prestazioni indicate nel triennio 2019-2021 erano state eseguite in favore della medesima Stazione Appaltante.

Il motivo, pertanto, è infondato.

IV. – Il quarto motivo di appello.

Con il quarto motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto il corrispondente quarto motivo del ricorso introduttivo con il quale si deduceva la violazione dell'art. 95

co. 10 D.Lgs. n. 50/2016 per omessa verifica della congruità dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica dell'aggiudicataria.

IV.1. – La decisione del T.A.R.

L'adito T.A.R. ha ritenuto il motivo sia inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente precisato i parametri minimi tabellari dai quali si discosterebbe l'offerta dell'aggiudicataria, sia, comunque, infondato, poiché l'Amministrazione, oltre a motivare la decisione sulla base del numero inferiore a tre delle offerte presentate, ha chiarito che non sussistevano i presupposti per una verifica di anomalia, non evincendosi dall'offerta complessivamente considerata elementi tali da giustificare l'invocato sub-procedimento.

La motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, non sarebbe incongrua, secondo il T.A.R., poiché la percentuale di ribasso offerto dall'aggiudicataria era contenuta nella misura del 3,10%.

Peraltro, sarebbe anche inconferente il precedente del T.A.R. per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 287/2020, poiché inerente alla diversa fattispecie di verifica di congruità per il caso di subappalto ai sensi dell'art. 105 co. 16 D.Lgs. n. 50/2016.

IV.2. – Il motivo di appello.

L'appellante ritiene la decisione erronea perché confonderebbe la verifica di anomalia dell'offerta con la verifica del costo della manodopera, posto che se la prima non era obbligatoria nella fattispecie, altrettanto non potrebbe sostenersi in relazione alla seconda che, per espressa previsione dell'art. 95 co. 10 D.Lgs. n. 50/2016, dovrebbe sempre disporsi a prescindere alla sussistenza di profili di anomalia dell'offerta.

IV.3. – Il quarto motivo di appello è infondato.

Il Consiglio di Stato osserva che, secondo quanto previsto dal punto 24 del disciplinare di gara, qualora non sia stata effettuata in sede di verifica della congruità dell'offerta, il R.U.P è tenuto a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Senonché, l'appellante non ha in concreto dimostrato il presupposto della necessaria verifica di congruità ed ossia che il costo della manodopera offerto dall'aggiudicataria, pari ad € 17,45 l'ora, fosse inferiore ai minimi previsti nella tabella ministeriale, tenuto conto, per converso, che il Decreto Direttoriale n. 25/2022 prevede il costo orario medio di € 17,30.

Inoltre, occorre considerare che l'eventuale violazione dei minimi tabellari ministeriali non potrebbe implicare l'automatica esclusione della concorrente dalla gara, implicando, invece, l'onere del soccorso istruttorio.

Ed invero, la prescrizione dell'art. 97 del codice di contratti pubblici va letta in combinato disposto con il precedente art. 95 comma 10 che richiama *expressis verbis* l'art. 97 comma 5 lett. d), laddove prevede che "*Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)*".

Ciò posto, l'esclusione prevista dall'art. 97 comma 5 lett. d) deve invero intendersi riferita all'incongruità complessiva del costo del lavoro, quale risultante all'esito delle giustificazioni prodotte nel corso del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta - rispetto al quale il riferimento ai costi risultanti dalle tabelle ministeriali di cui all'art. 23 comma 6 del codice costituisce utile parametro di riferimento, secondo quanto di seguito specificato - laddove, per contro, il mancato rispetto dei minimi salariali inderogabili previsti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (id est dalla contrattazione collettiva) comporta *ex se* l'esclusione dalla procedura di gara, non essendo in relazione al mancato rispetto di detti minimi salariali ammesse le giustificazioni, come *claris verbis* statuito dall'art. art. 95 comma 6 del Codice secondo cui "*Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge...*" (Consiglio di Stato, sez. V, 16/02/2023, n.1652).

Ciò posto in linea generale deve condividersi la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto, la relativa valutazione di congruità ha natura globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra tante, sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978) e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; sez. III, 18 settembre 2018 n. 5444; V, 23 gennaio 2018, n. 230).

Ed invero, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, «*Nelle gare pubbliche la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata alla verifica dell'attendibilità e della serietà della stessa ed all'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato, renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta; di norma infatti il giudice amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che rappresenterebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione, ma può solo verificare il giudizio sotto i profili della logicità, della ragionevolezza e dell'adeguatezza; solo in tali limiti, il giudice di legittimità, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione, può esercitare il proprio sindacato; nella sostanza poi, un'offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli*

risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi: perché possa dubitarsi della sua congruità, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate» (Consiglio di Stato, sez. III, 13/03/2018, n. 1609, Consiglio di Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5387, Consiglio di Stato, sez. III, 21/07/2017, n. 3623).

In ogni caso occorre precisare che, nella seduta del 27 giugno 2022, la Commissione di gara ha effettuato una valutazione sulla congruità del costo della manodopera, non riscontrando i presupposti per disporre all'uopo il sub-procedimento di cui all'art. 97 co. 6 D.Lgs. n. 50/2016.

Il che appare coerente con il ribasso del 3,10% offerto sul costo orario di € 21,96 oltre I.V.A. a base di gara per un ammontare complessivo di € 21,28 oltre I.V.A.

Il motivo, pertanto, è destituito di fondamento.

IV.4. – Infondata è, del pari, la censura con la quale si lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la doglianza volta a contestare il punteggio attribuito all'offerta tecnica per mancato superamento della prova di resistenza.

L'adito T.A.R., infatti, ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale si censura l'attribuzione di 10 punti alla controinteressata in relazione al parametro D di cui all'art. 18.1 del disciplinare di gara relativo al criterio "*Formazione del personale*" per mancato superamento della prova di resistenza, non potendo la ricorrente ottenere dall'accoglimento del motivo alcun vantaggio pratico, posto che l'eventuale decurtazione richiesta implicherebbe una diminuzione del punteggio assegnato all'offerta tecnica dell'aggiudicataria da 79,40 a 69,40, quando all'offerta tecnica della ricorrente è stato assegnato il minore punteggio di 67,85.

L'appellante, per converso, sostiene che il T.A.R. avrebbe erroneamente considerato il motivo nella sua autonomia e non, come, invece, sarebbe stato doveroso, congiuntamente al successivo motivo con il quale si lamentava la violazione dei limiti dimensionali di cui all'art. 16 del disciplinare di gara, posto che, qualora si fosse in tal senso proceduto, il punteggio da attribuire all'offerta tecnica dell'aggiudicataria sarebbe stato di 49,40 che sommato ai 20 punti dell'offerta economica avrebbe determinato il punteggio complessivo di 69,40 inferiore rispetto a quello di 75,05 conseguito dall'appellante medesima.

Il motivo è infondato poiché, in primo luogo, l'autonoma valutazione della doglianza è stata correttamente valutata dal giudice di primo grado e, comunque, anche qualora si ritenesse di doverla valutare congiuntamente al motivo di ricorso volto a contestare la violazione dei limiti dimensionali di cui all'art. 16 del disciplinare di gara non si perverrebbe ad una conclusione diversa, stante l'infondatezza della censura per le ragioni che verranno in seguito esplicitate.

Pertanto, deve essere confermata la declaratoria di inammissibilità della doglianza in esame per mancato superamento della prova di resistenza già affermata dall'adito T.a.r.

IV.5. – Anche la doglianza, in subordine proposta, volta a contestare la legittimità dell'art. 18 del disciplinare di gara è infondata.

Il punteggio complessivo in questione, infatti, è sempre il medesimo poc' anzi esaminato di soli 10 punti e, dunque, non supererebbe di per sé, al pari della precedente doglianza, la prova di resistenza necessaria per dimostrare la sussistenza di un concreto interesse all'esame del motivo.

V. – Il quinto motivo di appello.

Con il quinto motivo di appello si lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato il corrispondente motivo del ricorso di primo grado con il quale si contesta la legittimità dell'operato dell'Amministrazione per omessa irrogazione della sanzione dell'inutilizzabilità parziale della documentazione presentata dall'aggiudicataria in ordine all'offerta tecnica per superamento del numero di pagine fissato dall'art. 16 del disciplinare di gara.

V.1. – La decisione del T.A.R.

Il giudice di primo grado ha ritenuto il motivo infondato per tre ordini di ragioni: a) in primo luogo, poiché la *lex specialis* non prevedeva l'esclusione in caso di inosservanza del limite dimensionale della documentazione di gara; b) in secondo luogo poiché il maggior numero di pagine non potrebbe alterare il giudizio della Commissione di gara; c) in terzo luogo, non sarebbe precisato in quale misura il maggior numero di pagine avrebbe consentito alla ricorrente di inserire elementi migliorativi che altrimenti non avrebbe potuto menzionare qualora si fosse attenuta ai previsti limiti dimensionali.

V.2. – Il motivo di appello.

L'appellante sostiene l'erroneità della decisione poiché il motivo non era propedeutico a determinare l'esclusione dell'aggiudicataria dalla gara, ma soltanto la non considerazione della documentazione eccedente i limiti dimensionali prescritti, posto che la violazione dell'art. 16 del disciplinare, pur non prevedendo l'esclusione, avrebbe alterato la *par condicio* tra i concorrenti.

V.3. – Il motivo è infondato.

La violazione dei limiti dimensionali della documentazione di gara, infatti, non è sanzionato in modo alcuno, limitandosi l'art. 16 del disciplinare di gara a prevedere un'indicazione dimensionale di massima senza alcuna concreta conseguenza in caso di inosservanza.

Il che vale tanto per l'ipotetica esclusione dalla gara per il concorrente che non avesse rispettato le 15 facciate in formato A4 indicate, quanto per l'eventuale inutilizzabilità della documentazione eccedente il limite dimensionale prescritto, non essendovi alcuna espressa previsione in tal senso, né potendosi desumere alcuna dal disciplinare di gara.

La predetta regola, infatti, è posta a tutela delle esigenze di celerità e speditezza della procedura, onde agevolare la Stazione appaltante nell'esame della documentazione presentata dai candidati concorrenti, al punto che l'Amministrazione procedente, qualora avesse reputato intollerabile la violazione del limite dimensionale previsto, avrebbe dovuto invitare l'offerente interessato a sintetizzare il contenuto dell'offerta già presentata, senza alternarne la sostanza, al fine di consentirne una più agevole consultazione.

E poiché nella fattispecie a superare il limite dimensionale in questione sarebbe stata non soltanto l'aggiudicataria ma anche l'appellante, l'Amministrazione ha ritenuto di poter egualmente procedere all'esame della documentazione presentata dalle due concorrenti in gara, in ossequio al principio della *par condicio*, senza alcun ulteriore accorgimento istruttorio.

Il motivo, pertanto, è destituito di fondamento.

VI. – Il sesto motivo di appello.

Con il sesto motivo di appello si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta la censura dedotta con i motivi aggiunti per contestare la conformità e completezza della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'aggiudicataria ai sensi dell'art. 80 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016.

VI.1. – La decisione di primo grado.

L'adito T.A.R. ha ritenuto improcedibile il motivo con il quale si contestava l'omessa dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 da parte dei componenti del Collegio sindacale poiché, all'esito dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare, l'Amministrazione aveva acquisito la predetta documentazione confermando l'ammissione dell'aggiudicataria alla gara, poi impugnata con motivi aggiunti, ferma restando la non attitudine espulsiva del dedotto vizio in ragione dell'ambiguità della *lex specialis* in ordine ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni sui requisiti idoneativi.

Senonché, con i motivi aggiunti è stata contestata la sufficienza delle dichiarazioni rese soltanto dal legale rappresentante e non da parte di ogni componente del Collegio sindacale.

Il T.A.R. ha ritenuto infondata la doglianza poiché, secondo quanto affermato dall'Ad. Plen. n. 16/2014, non sarebbe revocabile in dubbio che l'autore di una dichiarazione ex art. 47 co. 2 D.P.R. n. 445/2000 possa attestare l'assenza delle condizioni ostative anche per le altre persone obbligate a renderle, purché si tratti di persone identificate o identificabili, fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione di verificarne la veridicità.

E poiché la dichiarazione del legale rappresentante dell'aggiudicataria è stata resa anche per gli altri soggetti obbligati a renderla e la cui identità era facilmente ricavabile dalle visure camerali in possesso dell'Amministrazione, il motivo è stato ritenuto infondato.

VI.2. – Il motivo di appello.

L'appellante ritiene la decisione impugnata errata poiché, in primo luogo, le dichiarazioni dovevano essere rese dai diretti interessati, ossia i singoli membri del Collegio sindacale, ed, in secondo luogo, poiché la dichiarazione resa in sostituzione dall'Amministratore dell'aggiudicataria sarebbe elusiva anche del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza cautelare n. 132/2022 statuente l'obbligatoria acquisizione di siffatte dichiarazioni.

VI.3. – Il motivo è infondato.

Le argomentazioni del giudice di primo grado sono condivisibili in ragione dei principi enunciati dalla richiamata pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 16/2014, secondo cui è consentita, anche in

applicazione dei principi civilistici in punto di determinabilità del contenuto degli atti giuridici mediante rinvii *ob relationem* di semplice decifrazione, la presentazione di dichiarazioni riferite a persone (ancorché non identificate) agevolmente identificabili mediante la consultazione di registri pubblici o di banche dati ufficiali.

Peraltro, il profilo formale del motivo non esclude l'elemento sostanziale della questione, vale a dire la veridicità della dichiarazione poiché, quand'anche, come nella circostanza, l'amministratore si assuma la responsabilità di affermare o escludere la sussistenza di talune circostanze concernenti organi della società di rilievo per la procedura, la Pubblica Amministrazione è, comunque, tenuta a verificarne la correttezza, completezza e corrispondenza al vero, con tutte le conseguenze previste in caso di dichiarazione mendace.

Pertanto, il motivo è destituito di fondamento come l'intero appello che deve, quindi, essere respinto.

VII. – Le spese processuali.

La peculiarità delle questioni di diritto dedotte dalle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa per intero tra le parti le spese processuali del grado di appello.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

L'ESTENSORE

Maurizio Antonio Pasquale Francola

IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli